

Premessa introduttiva alla DOCUMENTO INTEGRATIVO alla Relazione di Assoggettabilità VAS.

Il presente documento, fornito volontariamente per spirito di massima collaborazione istituzionale, si configura come un implemento documentale redatto al fine di estendere le analisi, valutazioni e gli studi degli impatti in approfondimento della “verifica di assoggettabilità alla VAS – documento tecnico di verifica” già redatta in ottemperanza a:

D LGS 152/2006 ai sensi dell’art. 6 comma 3

DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977 “disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”

Così come precisato nell’introduzione del sopra citato documento, al capitolo B par 2.1 pagg 3, par 2.2 pagg 5, allegato alla Variante parziale DCC 111 del 3 novembre 2011 i suoi contenuti, pur risultando coerenti con la procedura di approvazione di una Variante Urbanistica e la normativa di rito, non contemplano le valutazioni degli impatti specifici correlati ad un progetto che non poteva essere prodotto in fase di “PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE”.

Nonostante l’apporto documentale lamentato dagli Enti preposti all’esame della Variante Urbanistica di cui trattasi, si ritenga esuberante l’alveo normativo in cui l’Organo Tecnico si debba esprimere in merito ad una Pianificazione Urbanistica di carattere generale, la committenza, possedendo ora, gli approfondimenti producibili a seguito dello sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo, li allega alla presente.

Di seguito si sintetizzano le note integrative, elaborate in coerenza con le normative vigenti (*D LGS 152/2006 ai sensi dell’art. 6 comma 3 e DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977 “disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”*) rispetto alle osservazioni espresse in sede di conferenza dei servizi tenutasi il 18 gennaio 2022, da parte degli enti.

SI COMUNICA LA DISPONIBILITA’ AD ILLUSTRARE LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, DA PARTE DEI CONSULENTI FIRMATARI DEGLI ALLEGATI.

OSSERVAZIONE ASL

1) Problema SALUTE PUBBLICA In relazione alla problematica sollevata si osserva che forse la proposta non è stata attentamente valutata.

Si specifica nel merito che si propone la Variazione del PRGC come segue:

Destinazione attuale:

- CENTRO CONGRESSI
- CENTRO FIERISTICO
- ISTRUZIONE superiore all’obbligo

- ATTREZZATURE di interesse Comune
- VERDE PUBBLICO urbano e comprensoriale

Destinazione proposta:

- INSEDIAMENTO di DEPOSITO (LOGISTICA)
- VERDE PUBBLICO (urbano e/o comprensoriale)

E di tutta evidenza che gli impatti sulla salute pubblica con la presente proposta saranno notevolmente inferiori rispetto agli impatti che produrrebbe l'attuazione da quelle destinazioni d'uso previste dal vigente PRGC. e pacificamente assentite in sede di approvazione del Piano Regolatore Generale. (vedasi in particolare la Variante Strutturale al PRGC approvata con DCC n.3 del 25.01.2011)

La eventuale Relazione relativa agli impatti diretti e indiretti sulla salute pubblica potrà essere condotta in sede di predisposizione del Piano Esecutivo Convenzionato PEC e conseguenti proposizioni di richieste di Permessi di Costruire, ove sono certi gli effettivi interventi e le emissioni in ambiente legate alle specificità della attività insediata, ma comunque dovrà essere posta in relazione alle ipotesi di insediamento previste dal vigente PRGC e con tali incidenze raffrontata per le valutazioni di merito.

2) AREE destinate a verde pubblico. Le aree destinate a verde pubblico sono state integralmente garantite in termini quantitativi limitando la presente variante a rilocalizzarli nello stesso ambito di pianificazione anche se normativamente potevano essere ridotte.

Si osserva comunque, che nell'ambito della Variante di PRGC approvata in data 21.12.2021 con deliberazione del C.C. n. 132 le aree destinate a servizi pubblici, comprese le aree per verde pubblico trovano un aumento complessivo di mq. 123.924

3) La proposta in oggetto non contrasta con la Legge Reg. n. 16 del 04.10.2018 in quanto le aree oggetto di proposta di variazione sono aree già pianificate e quindi non sottratte al terreno agricolo urbanisticamente individuato. Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione del suolo si rinvia alla Progettazione Esecutiva che ne definirà le quantità ammesse, certamente puntualmente definite e contenute nei limiti di legge.

OSSERVAZIONI ARPA

1) "Consumo del suolo"

Si rimanda alle controdeduzioni redatte dal RUP della Direzione Pianificazione Generale

2) "Qualità dell'aria"

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 11 "*Valutazioni complessive sulle componenti rumore e atmosfera*" - a firma del Dott. Ing. Alberto Lenzi.

3) Impatto acustico

Si fa presente che la relazione di Compatibilità acustica risponde ai criteri della normativa vigente ed esattamente alla L.R. 52/2000.

La relazione stessa deve dimostrare la compatibilità o meno con il Piano di classificazione acustica vigente e le eventuali modifiche da eseguire per l'aggiornamento.

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 11 *"Valutazioni complessive sulle componenti rumore e atmosfera"* - a firma del Dott. Ing. Alberto Lenzi.

4) *"Gestione acque meteoriche"*

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 6 *"Gestione acque di scarico"* - a firma del Dott. Ing. Andrea Panizza.

5) *"Studio approfondito della falda"*

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 5 par. 5.1 *"Lineamenti geologici ed idrogeologici del sito"* e par. 5.6 *"Caratterizzazione idrogeologica del terreno"* - a firma del Dott. Ing. Andrea Panizza.

6) *"Gestione delle terre e rocce da scavo"*

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 7 *"Gestione terre e rocce da scavo"* - a firma del Dott. Ing. Andrea Panizza.

OSSERVAZIONE OTC

1) *"Mancanza di studio viabilistico qualificato e approfondito"*

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 4 *"Valutazioni trasportistiche"* e allegato 1, a firma del Dott. Ing. Andrea Panizza.

OSSERVAZIONI SETTORE AMBIENTE

1) Verifica compatibilità acustica

Si precisa che la verifica di Compatibilità è stata redatta a cura dell'Arch. Camilli. I contenuti della verifica così come precisato dalla L.R. 52/2000, art. 5, comma 4 consistono nella analisi/confronto rispetto al piano vigente, si sostanzia quindi nella verifica cartografica della compatibilità. Tale attività è stata quindi svolta dall'estensore Piano di Classificazione Acustica vigente ed in corso di modifica.

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 11 *“Valutazioni complessive sulle componenti rumore e atmosfera”* - a firma del Dott. Ing. Alberto Lenzi.

2) *“Studio Viabilistico”*

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 4 *“Valutazioni trasportistiche”* e allegato 1, a firma del Dott. Ing. Andrea Panizza.

3) *“Qualità dell’aria”*

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 11 *“Valutazioni complessive sulle componenti rumore e atmosfera”* - a firma del Dott. Ing. Alberto Lenzi.

4) *“Verifica invarianza idraulica dei suoli”*

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 6 *“Gestione acque di scarico”* - a firma del Dott. Ing. Andrea Panizza.

5) *“Opere di mitigazione “*

a) Abbattimento del rumore

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 11 *“Valutazioni complessive sulle componenti rumore e atmosfera”* - a firma del Dott. Ing. Alberto Lenzi.

b) Opere di sviluppo del progetto del verde

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 8 *“sistemazione aree verdi”* - a firma del Dott. Ing. Andrea Panizza.

c) Requisiti ecosostenibili e caratteristiche del progetto architettonico (vedi certificazione della qualità progettuale e ambientale)

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 12 *“Caratteristiche architettoniche dei manufatti”* - a firma del Dott. Arch. Roberto Cambianica

6) Art. 20 del PPR

Si rimanda alle controdeduzioni redatte dal RUP della Direzione Pianificazione Generale

OSSERVAZIONI IN MERITO AL PARERE AIPO

Vedi Doc tecnico esclusione VAS cap 2 *“Compatibilità del PRGC vigente con la variante PAI – Fiume Bormida”* - a firma del Dott. Ing. Andrea Panizza.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra evidenziato e dalla documentazione integrativa fornita, resta chiaramente di tutta evidenza la non assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale posta in verifica.